

COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE

PROCEDURA INTERNA
ai sensi del d.m. n. 644/2012

SOMMARIO

- 1) Premessa: brevi cenni sulla normativa di riferimento
- 2) Caratteristiche della C.I.V.
- 3) Base di calcolo - definizione di “saldo disponibile”
- 4) Criteri applicativi
- 5) Determinazione costi dell’istruttoria veloce

Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 08.06.2015

1) PREMESSA: brevi cenni sulla normativa di riferimento.

L'art. 6-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ha introdotto all'interno del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario - TUB) l'art. 117-bis, rubricato "*Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti*".

Il suddetto articolo consente alla Banca di richiedere, per ciascun affidamento concesso, un tasso debitore calcolato sulle somme utilizzate dal cliente per il periodo in cui sono utilizzate nonché "*una commissione onnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento*", che "*non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente*".

Inoltre, è previsto che, a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento, ovvero oltre il limite del fido, la Banca possa applicare una Commissione di Istruttoria Veloce (di seguito C.I.V.) determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto e commisurata ai costi, oltre ad un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.

L'attuazione delle previsioni contenute nell'art. 117 bis del TUB è stata demandata al Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR) che, in data 30/06/2012, ha emanato il Decreto n. 644.

All'art. 4, comma 4, lettera a) del citato decreto, è previsto che la Banca adotti una procedura interna che individui i casi in cui è svolta l'istruttoria veloce.

Pertanto, in ottemperanza a quanto previsto dal Legislatore, con il presente documento vengono descritti i casi in cui la Banca effettua l'istruttoria veloce ed applica la C.I.V., con i relativi costi.

2) Caratteristiche della C.I.V.

Il Decreto n. 644 del 30 giugno 2012 ha definito le caratteristiche della Commissione di Istruttoria Veloce (C.I.V.) nei seguenti termini:

- a) è determinata in misura fissa ed espressa in valore assoluto;
- b) è differenziata tra consumatori e non consumatori; possono essere applicate per i non consumatori, nello stesso contratto, commissioni differenziate a seconda dell'importo dello sconfinamento, se questo è superiore a 5.000 euro, ma non possono essere previsti più di tre scaglioni di importo;
- c) non eccede i costi mediamente sostenuti dall'intermediario per svolgere l'istruttoria ed a questa direttamente connessi;
- d) è applicata solo a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento già esistente;
- e) è applicata solo quando vi è sconfinamento nel saldo disponibile di fine giornata (per la definizione di saldo disponibile di fine giornata si rimanda al Paragrafo 3).

La norma ha previsto casi in cui la Commissione di Istruttoria Veloce non è dovuta:

- a) nei rapporti con i consumatori quando si verificano entrambi le seguenti condizioni:
- il saldo passivo complessivo o in caso di utilizzi l'extrafido – anche se derivante da più addebiti – è inferiore o pari a 500 euro;
 - lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi.
- Il consumatore beneficia di tale esenzione per un massimo di una volta per ciascuno dei quattro trimestri di cui si compone l'anno solare.
- b) lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta. In tale situazione non sono applicati né la Commissione di Istruttoria Veloce né il tasso di interesse previsto per gli utilizzi in assenza di affidamento o extrafido;
- c) lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore dell'intermediario;
- d) lo sconfinamento non ha avuto luogo perché l'intermediario non vi ha acconsentito.

3) Base di calcolo - definizione di “saldo disponibile”

Viene definito sconfinamento:

- la somma di denaro utilizzata dal cliente, o comunque addebitatagli, in eccedenza rispetto all'affidamento accordato (“utilizzo extrafido”);
- la somma di denaro utilizzata dal cliente, o comunque addebitatagli, in mancanza di un affidamento, in eccedenza al saldo del conto corrente (“sconfinamento in assenza di fido”).

Il Decreto n. 644 del 30/06/2012 stabilisce che la C.I.V. viene applicata solo quando vi è sconfinamento avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata.

Si rende pertanto necessario fornire una definizione puntuale di tale saldo. Ad ogni accredito o addebito, la Banca assegna due tipologie di date:

- la data contabile rappresenta il momento in cui viene effettivamente eseguita la registrazione;
- la data valuta, invece, è la data da cui decorrono gli interessi sull'importo dell'operazione.

A partire da queste, viene calcolata una “data disponibilità” che, nella maggioranza degli addebiti ed accrediti viene a coincidere con la data contabile (ossia di registrazione in conto). Per i versamenti di assegni bancari e circolari la data di disponibilità viene determinata in base a quanto previsto dalla normativa e riportato sul contratto di conto corrente.

Il saldo disponibile di fine giornata viene individuato riordinando i movimenti del conto corrente in base alla “data disponibilità” sopra definita.

4) Criteri applicativi

La Banca svolge una attività di istruttoria veloce volta ad accertare il merito di credito del cliente e gli eventuali rischi che la posizione potrebbe assumere a seguito dell'ulteriore addebito; solamente nel caso in cui tale verifica abbia avuto esito positivo, la Banca acconsente allo sconfinamento.

La C.I.V. non viene applicata qualora lo sconfinamento abbia avuto luogo per effettuare un pagamento a favore dell'intermediario. I casi individuati dalla Banca sono di seguito elencati:

- competenze e interessi;
- commissioni e spese;
- storno scrittura;
- addebito bolli/imposte su conti correnti/dossier;
- rata prestito/finanziamento erogato dalla Banca (addebito rata);
- estinzione anticipata prestito/finanziamento erogato dalla Banca.

Inoltre, la Banca ha fissato una franchigia per l'applicazione della C.I.V. pari a € 100,00. In altri termini, se l'addebito che genera o accresce lo sconfinamento in assenza di fido o l'utilizzo extrafido è inferiore a € 100,00, la C.I.V. non viene applicata. Tale franchigia è sempre valida nel caso di rapporti con non consumatori, mentre nel caso di rapporti con consumatori si applica solo dopo che il consumatore abbia, nel corso del trimestre, beneficiato dell'esenzione di cui al Paragrafo 2.

La Banca può rifiutare di autorizzare sullo stesso rapporto di conto corrente ulteriori operazioni richieste o addebiti in eccedenza rispetto al saldo del conto corrente o rispetto al limite degli affidamenti concessi, anche qualora lo sconfinamento sia stato nel frattempo ridotto o eliminato per effetto di successivi versamenti/bonifici.

La C.I.V., calcolata con i criteri sopra descritti, viene addebitata il giorno lavorativo successivo alla data dello sconfinamento.

5) Determinazione costi dell'istruttoria veloce

La Banca – in relazione alle urgenti necessità di disponibilità economiche del cliente che comportano utilizzi in eccesso alle disponibilità esistenti in conto - svolge un'attività di istruttoria veloce volta ad accertare il merito creditizio del cliente e valutare la posizione tenendo in considerazione le conseguenze derivanti dall'eventuale sconfinamento.

Ciò avviene in relazione agli addebiti riconducibili a tutte le operazioni disposte allo sportello. Inoltre, per le operazioni non disposte allo sportello che comportino un addebito eccedente il saldo disponibile il personale della Banca svolge giornalmente, con l'ausilio di apposite procedure informatiche, la relativa valutazione.

Il processo di istruttoria veloce individua diversi livelli di verifica/autorizzazione:

- il primo in Filiale, nella figura del Responsabile o di un suo Sostituto;
- i successivi possono coinvolgere, in ragione delle autonomie disciplinate dalla normativa interna della Banca, le seguenti figure:
 - ✓ Responsabile Ufficio Crediti
 - ✓ Responsabile Area Affari
 - ✓ Direttore Generale.

In entrambi i casi (operazioni disposte allo sportello e movimenti centralizzati), lo svolgimento dell'attività di istruttoria veloce comporta le seguenti attività:

- rilevazione dello sconfinamento;
- verifica dell'operazione che genera lo sconfinamento;
- valutazione del merito creditizio;

- eventuale contatto con il cliente;
- condivisione delle valutazioni con il Responsabile ovvero richieste di autorizzazione all'Organo Superiore;
- valutazione della posizione da parte del Responsabile o dell'Organo Superiore;
- conclusione della fase autorizzativa.

Ogni qualvolta si verifichi uno sconfinamento o un incremento dell'importo già sconfinato, nei termini sopra descritti, il personale della Banca, al fine di valutare la movimentazione ed esprimere una scelta in merito all'operazione, compie le attività sopra indicate.

Le attività di istruttoria veloce presentano diverse voci di costo, legate al tempo impiegato da ciascuna delle figure professionali coinvolte, ai servizi e alle procedure informatiche utilizzate ed al supporto ricevuto da altre strutture.

La Banca sostiene, quindi, dei costi imputabili sia alle spese vive sostenute per i contatti, le interrogazioni ecc sia al tempo impegnato dal personale dipendente.

L'importo della Commissione di Istruttoria Veloce riportato nei Fogli Informativi del conto corrente è coerente con i costi mediamente sostenuti dalla Banca per svolgere tale attività.